



Conferenza stampa

Presentazione proposta unitaria

Riforma del Mercato del Lavoro Agricolo

26 febbraio 2014

Sede Nazionale Inps
via Ciriaco De Mita, 21 - Roma

PROPOSTE PER UN DDL SUL MERCATO DEL LAVORO AGRICOLO

PREMESSA

Nell'ultimo ventennio, il sistema di norme che regolava il mercato del lavoro è stato profondamente modificato, in ossequio alla convinzione diffusa che fosse necessario creare condizioni che favorissero l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, rispondente ai tempi, modi e condizioni imposte dall'economia moderna: infatti il precedente impianto normativo fondato su principi di rigidità e controllo pubblico, appariva sempre meno compatibile con le dinamiche di una economia sempre più globalizzata.

Già alla metà degli anni '90, il D. LGS 197/96, c.d. pacchetto Treu, ha introdotto una maggiore flessibilità del lavoro, attraverso la previsione di nuove tipologie contrattuali, l'apertura a nuovi soggetti privati, seppure limitatamente ad alcune tipologie contrattuali, la funzione, tradizionalmente attribuita al servizio pubblico, di intermediazione tra D/O di lavoro.

La progressiva "deregolamentazione" del mercato del lavoro ha prodotto un aumento sconsiderato della precarizzazione del lavoro, rendendolo più instabile, povero e dequalificato.

L'inefficienza da parte dello Stato, riguardo la funzione di controllo e di governo del mercato del lavoro ed il non aver tenuto in debita considerazione le proposte avanzate dalle parti sociali, ha di fatto "legalizzato", specialmente in settori produttivi ad elevato rischio di irregolarità, come quello dell'agricoltura, forme di grave sfruttamento.

La carenza strutturale del sistema di controlli e di vigilanza ispettiva, fortemente penalizzata dai ripetuti interventi di riduzione degli organici, blocco del turn over, di spending review e di "deregolamentazione" normativa, ha indebolito ulteriormente il sistema di prevenzione e di repressione del fenomeno dell'irregolarità e del sommerso.

Nel 2012, il Rapporto annuale sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza, pubblicato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (Divisione I) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato come il ricorso al lavoro sommerso o irregolare, continui a rappresentare una fortissima criticità nel nostro paese.

Dall'analisi dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo ministeriale emerge un'elevata percentuale di irregolarità: un'azienda su due è stata trovata inadempiente, con un incremento del + 4 % rispetto al tasso di irregolarità pari al 50 %, riscontrato nell'anno 2011.

Un altro aspetto, non meno rilevante, è costituito dall'impiego di manodopera straniera. I decreti Flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura, stanno evidenziando che una percentuale significativa delle richieste evase dagli sportelli unici per l'immigrazione, con relativo rilascio di nulla osta e, quindi di visto consolare, non si trasformano in contratti di lavoro. Si tratta, anche in questo caso, di manodopera che si rende immediatamente disponibile sul mercato nero sottoponendosi a drammatiche condizioni di sfruttamento o, come hanno testimoniato le mobilitazioni di Nardò e di Rosarno, a vere e proprie forme di schiavitù.

Per queste ragioni, al fine di contrastare i fenomeni distorsivi del Mercato del Lavoro agricolo, intollerabili per un Paese moderno e civile, è necessario sottrarre il lavoro alle sole regole del mercato, valorizzare il ruolo delle parti sociali e della pubblica amministrazione in

modo da costruire un efficiente sistema di promozione, monitoraggio e controllo del mercato del lavoro.

Art. 1 – La presente legge ha il fine di contrastare l’intermediazione illecita, l’impiego illegale della manodopera in agricoltura e di favorire un migliore e più trasparente incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

A tale scopo è istituita la “rete del lavoro in agricoltura” da ora in avanti denominata semplicemente “Rete”, quale luogo virtuale dove, attraverso le moderne tecnologie informatiche, promuovere l’incontro domanda – offerta e realizzare il contrasto al lavoro sommerso e ad ogni forma di illegalità.

Art. 2 - La Rete è istituita ad opera delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dei contratti collettivi, d’intesa con l’INPS che mette a disposizione la propria tecnologia informatica. La Rete è diretta dalla commissione centrale di cui al Decreto Legge 510/96, art. 9 sexies, comma 3 convertito in legge 608/96 nella composizione sancita dalla medesima disposizione legislativa. Alla commissione, in aggiunta agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, è affidato il compito di assumere ogni iniziativa idonea al corretto ed efficiente funzionamento della Rete nonché, d’intesa con le regioni, l’individuazione dell’indice di congruità occupazionale sulla base di quanto previsto dall’art. 9 comma 3, del Decreto Legge 510/96 convertito in legge 608/96. Il responsabile Inps dell’area agricola assume l’incarico di direttore tecnico della Rete.

Art. 3 - Sono iscritti alla Rete i datori di lavoro che assumono manodopera agricola e i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura. Alla Rete aderiscono attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Istituzioni Locali, i Centri per l’Impiego e gli Enti Bilaterali costituiti dalle organizzazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Il datore di lavoro agricolo si iscrive alla Rete previa sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità in cui attesta: di rispettare i contratti collettivi e la legislazione sociale e del lavoro, nonché le normative sulla sicurezza. Il modello di dichiarazione è predisposto dalla Commissione Centrale. La Rete attribuisce al datore di lavoro iscritto un codice alfanumerico collegato sia alla matricola Inps che alla Partita Iva e rilascia una password per l’accesso e un marchio distintivo di “lavoro di qualità” utilizzabile anche all’esterno. In sede di prima applicazione i datori di lavoro presenti nell’anagrafe delle aziende agricole dell’Inps, sono iscritti d’ufficio alla Rete previa sottoscrizione della dichiarazione di cui al primo comma.

Art. 5 - La violazione accertata dei contratti collettivi, della legislazione sociale e del lavoro e delle norme sulla sicurezza determina la cancellazione dalla Rete e la revoca del marchio di qualità e di ogni beneficio di legge usufruito in virtù dell’iscrizione.

Art. 6 - Il lavoratore che intende occuparsi in agricoltura si iscrive alla Rete direttamente o tramite uno dei soggetti di cui nei precedenti articoli 2 e 3, sottoscrivendo apposita dichiarazione di responsabilità che attesti grado di istruzione, precedenti lavorativi, eventuali attestati professionali, disponibilità e periodi della propria occupabilità. Il modello di dichiarazione è predisposto dalla Commissione Centrale. Al lavoratore iscritto viene attribuito

un codice alfa numerico e rilasciato un tesserino di “lavoro di qualità” contenente anche la password per l’accesso ai dati personali contenuti nella Rete. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d’ufficio nella Rete previa sottoscrizione della dichiarazione di cui al primo comma.

L’Inps continua a compilare gli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.

Art. 7 - L’iscrizione alla Rete è condizione indispensabile per il riconoscimento delle riduzioni contributive. La cancellazione dell’azienda dalla rete determina la mancata fruizione delle agevolazioni contributive.

Art. 8 - Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione va inviata alla cessazione del rapporto di lavoro indicando in aggiunta per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.

Art. 9 - A favore dei datori di lavoro iscritti alla Rete che assumono lavoratori iscritti alla stessa è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro uno per ogni giornata di lavoro occupata e dichiarata. L’importo è ridotto alla metà per i datori di lavoro che operano nelle zone montane e svantaggiate che godono delle riduzioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Art. 10 - I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciate dalle autorità competenti che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli Enti Locali. I costi del trasporto e la ripartizione tra azienda e lavoratore sono fissati dalla contrattazione collettiva stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l’immediato recesso della stessa.

Art. 11 - I lavoratori extra-comunitari che siano stati impiegati in agricoltura in modo illegale possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, all’autorità competente della durata di tre mesi. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all’esito dell’accertamento ispettivo.

Art. 12 - Le Commissioni Cisoa costituiscono l’articolazione territoriale della Rete Nazionale di cui applicano regole, strumenti e disposizioni.

In particolare le Commissioni Cisoa hanno i seguenti compiti relativamente al territorio di propria competenza:

- a) monitoraggio del mercato del lavoro;
- b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al precedente articolo 3 e 10;

- c) denuncia alle autorità ispettive ed eventuale rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nelle fattispecie di cui al precedente art. 11;
- d) parere e proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale di cui al precedente art.2;
- e) articolazione dei lavoratori iscritti alla Rete nel territorio di propria competenza in appositi elenchi sulla base di curricula e delle disponibilità temporali di cui al precedente art. 6.

Art. 13 - E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo per il Lavoro di Qualità per lo stanziamento di incentivi specifici, corrisposti sotto forma di credito di imposta, alle aziende che ne fanno richiesta. La dotazione del Fondo è definita annualmente dalla legge di bilancio dello Stato ed è finanziato per il 50 % dai proventi delle sanzioni ordinarie previste per le fattispecie di elusione ed evasione contributiva e fiscale e per il 50% dai proventi delle sanzioni ordinarie e straordinarie per le violazioni delle norme in materia di lavoro. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplina con apposito decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, le modalità ed i criteri per l'accesso ai suindicati incentivi. Il riconoscimento degli incentivi è vincolato all'iscrizione nella Rete. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché Agenzie delle Entrate, accedono alla Banca Dati dell'INPS relativa alla Rete.

Art. 14 - Al fine di rafforzare il numero degli ispettori del lavoro impegnati nei controlli e con particolare riferimento al settore agricolo, il personale individuato in esubero dalle pubbliche amministrazioni a seguito della ricognizione del personale effettuata con la spending review è assegnato, attraverso i processi di mobilità intercompartimentale, ai servizi ispettivi del lavoro. Il personale individuato è sottoposto alle prove selettive per ottenere la qualifica di pubblico ufficiale e il successivo inquadramento nella categoria previsto dal CCNL. Il personale così individuato opererà, preferibilmente, in province diverse ma contigue rispetto a quelle di residenza. Nelle regioni ove è individuato un esubero di personale adibito ai servizi forestali, lo stesso può essere impiegato secondo le modalità indicate nel comma 1. Il Ministero del Lavoro nell'individuazione degli obiettivi annuali di produttività conferisce una particolare rilevanza all'impegno profuso dai servizi ispettivi nel settore agricolo.